

CIRCOLARE SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

Assessorato Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione

Prot. n. 80/05 del 28/11/2005

E' noto che la L.R. 31 del 2002 ha istituito la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (di seguito denominata Commissione), caratterizzandola quale organo tecnico comunale, con funzioni consultive, competente ad esprimere pareri, obbligatori ma non vincolanti, sugli interventi edilizi che interessano i beni paesaggistici e gli immobili di valore storico architettonico.

Alla commissione sono stati conferiti quindi, dalla legge regionale, specifici compiti, mentre la disciplina relativa al suo funzionamento, alle ulteriori attribuzioni e alla nomina dell'organo collegiale è definita dai Comuni, attraverso il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (o in via transitoria attraverso il regolamento edilizio), in coerenza con alcuni principi così enunciati dalla stessa legge regionale, all'art. 3, comma 2:

- a) la commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico i cui componenti, di norma esterni all'amministrazione, presentano una elevata competenza e specializzazione;
- b) i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;
- c) la Commissione all'atto del suo insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri.

Nonostante la chiara lettera della norma regionale, più volte sono stati sollevati quesiti in ordine alla composizione della Commissione, in particolare è stato più volte richiesto se la stessa possa essere composta da organi politici come i consiglieri o gli assessori comunali oppure il sindaco.

Si intende perciò fornire ai Comuni una ulteriore illustrazione della normativa regionale, in aderenza ai pareri già espressi in argomento dagli uffici regionali e secondo gli orientamenti contenuti nelle recenti pronunce giurisprudenziali¹.

Si osserva innanzitutto che, con riguardo ai componenti della Commissione, il citato art. 3, comma 2, richiede due ordini di requisiti:

- la loro elevata competenza e specializzazione tecnica, evidentemente nelle materie affrontate dal medesimo collegio;
- e, di norma, la loro estraneità rispetto all'amministrazione comunale.

E' chiaro che il primo requisito è stabilito:

- in ragione della funzione svolta dai membri della Commissione, attinente alla valutazione dei progetti edilizi sotto il profilo della loro qualità architettonica e del loro inserimento nel territorio di riferimento e pertanto connessa all'esercizio della discrezionalità tecnica;
- in ragione dello stretto rapporto tra detta valutazione e il provvedimento amministrativo conclusivo, infatti il parere in oggetto è inserito all'interno di procedimenti autorizzatori attinenti alla sfera gestionale di competenza dei dirigenti o di funzionari responsabili di ufficio (ad esempio autorizzazione paesaggistica, permesso di costruire).

I componenti della Commissione non possono quindi essere organi politici sia per il tipo di attività svolta sia in dipendenza del principio di separazione tra funzioni di indirizzo di natura politica e funzioni gestionali che costituisce struttura fondante dell'intera riforma delle autonomie locali e, poi, del sistema di lavoro delle pubbliche amministrazioni².

In relazione al secondo requisito si evidenzia come la legge regionale non favorisca la presenza di esperti interni all'amministrazione, la cui eventuale nomina deve indicare le ragioni per le quali non si è fatto ricorso a componenti esterni idonei ad assolvere ai compiti richiesti. Ciò premesso può ritenersi coerente con le disposizioni della L.R. 31 del 2002 la partecipazione alla commissione di tecnici interni all'amministrazione, scelta che alcuni Comuni hanno motivato con riferimento all'esperienza maturata e alla profonda conoscenza del territorio comunale e delle problematiche urbanistiche, ambientali e paesaggistiche che lo contraddistinguono.

¹ Si veda Consiglio di Stato, Commissione Speciale - parere 13 giugno 2003 n. 2447/03 (peraltro allegato alla circolare 27 aprile 2005 n. 1/2005 prot. 1599/499/L.142/1 BIS/F del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione per le autonomie) e TAR Piemonte, Sez. I - sentenza 23 marzo 2005 n. 657.

² Sul principio della separazione, Consiglio di Stato, sez. IV, 15 novembre 2001, n. 5833.